

PREMESSO CHE

l'area di cui al foglio 7 mapp. A e B, di proprietà dell'Ente Parrocchia di Sant'Agata in Guardabosone, limitrofa alla chiesa parrocchiale, è da tempo immemorabile destinata a parcheggio;

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 – Oggetto della convenzione

1. La presente scrittura ha per oggetto, la cessione in comodato gratuito delle aree già adibite a parcheggio, censite catastalmente al N.C.T. del Comune di Guardabosone al foglio n. 7 mapp. A e B.

Articolo 3 – Durata della convenzione

1. La durata è fissata in anni 30 (trenta), con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto.

Articolo 4 – Obblighi delle parti

1. Il comodante concede in uso gratuito al Comune (comodatario) l'area evidenziata nella planimetria allegata alla presente.

2. Le attività, nonché le opere necessarie e la gestione delle aree, gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, sono integralmente a carico del comodatario.

Articolo 5 – Responsabilità del comodatario

1. Il comodatario resta comunque responsabile nei confronti del proprietario delle aree dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal presente accordo, nonché da leggi e regolamenti inerenti l'attività di gestione.

2. In ogni caso, il comodatario, si obbliga a tenere indenne il comodante da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza delle attività previste dal presente accordo o per altre circostanze comunque connesse con la gestione dell'area di parcheggio temporaneo.

Articolo 6 - Concessioni al comodante

Il Comodatario si impegna riservare al comodante, per tutta la durata del contratto, due spazi parcheggio auto nell'area in oggetto, da individuarsi in comune intesa

Articolo 7 – Garanzie e assicurazioni

1. Il comodatario dovrà provvedere a propria cura e spese a stipulare adeguata polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi a copertura dei danni provocati a terzi derivanti da responsabilità imputabili allo stesso comodatario inerenti e connesse alle attività previste dal presente accordo e comunque connesse alla gestione dell'area di parcheggio temporaneo
2. La durata della polizza dovrà coprire l'intero periodo dell'accordo.

Articolo 8 – Spese

1. Tutte le spese relative e conseguenti alla presente scrittura sono a totale carico del comodatario.

Articolo 9 – Clausola risolutiva

1. L' accordo si intenderà immediatamente decaduto qualora venissero meno gli scopi e le finalità del presente atto.
2. Qualora se ne ravvisino le circostanze, il contratto sarà risolto mediante semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza ulteriori formalità.

Articolo 10 – Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti si rimettono alle Norme del capo XIV (articoli dal 1803 al 1812) del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Guardabosone,

Per la Parrocchia Sant'Agata in Guardabosone

Per il Comune di Guardabosone